



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

n° 8 del 30.04.2024

COPIA

OGGETTO: Approvazione Piano Economico Finanziario 2024/2025 e tariffe TARI anno 2024

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **TRENTA** del mese di **APRILE** alle ore **18.57** , in Apollosa, nella Sala Consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il **PRESIDENTE VINCENZO MAIO**, in qualità di Presidente del Consiglio.

Alla Prima convocazione ordinaria di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

| COGNOME E NOME | PRESENTE | ASSENTE |
|--------------------------------------|----------|---------|
| PARENTE DANILO | X | |
| CIARDIELLO GELSOMINO COSTANZO | X | |
| CORDA FABIO | X | |
| LUCIANO GIUSEPPE | X | |
| MAIO VINCENZO | X | |
| SPAGNUOLO SAVERIO | X | |
| TEDESCO PIERO | X | |
| TRAVAGLIONE IMMACOLATA | X | |
| CATALANO ENZAPAOLA | X | |
| LA CERRA MASSIMO | X | |
| QUARATA LUCA | X | |
| Totali | 11 | 0 |

Con l'assistenza del **SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Fabiana Mercaldo**.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri Comunali a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.



La seduta è pubblica.

Il Presidente del Consiglio Comunale, Vincenzo Maio, pone in discussione il punto n. 04 all'ordine del giorno, avente ad oggetto **“Approvazione Piano Economico Finanziario 2024/2025 e tariffe TARI anno 2024”** e cede la parola al Consigliere Corda che sintetizza la proposta.

Si apre la discussione.

Il Consigliere La Cerra evidenzia che, nonostante la percentuale alta di raccolta differenziata nell'anno 2023, nella relazione Pef i costi calcolati nel bilancio di esercizio 2024/2025 sono aumentati rispetto all'anno 2023. Chiede, inoltre, in che modo la raccolta differenziata incida sugli aumenti evidenziati.

Il Sindaco replica che l'aumento dei costi è deciso dall'ARERA, essendo una gestione unica.

La Dott.ssa Covino aggiunge che gli aumenti sono contenuti grazie alla riduzione di tonnellate di rifiuti prodotti. La Dott.ssa Covino evidenzia che si è passati da 728 tonnellate del 2022 a 503 del 2023, quindi il risultato è assolutamente positivo.

Il Consigliere La Cerra chiede quali sono i ricavi della raccolta differenziata, in particolar modo quelli derivanti dagli imballaggi plastici e dall'alluminio.

La Dottoressa Covino risponde che gli stessi sono determinati, oltre che dalla relazione dell'Ente, anche dalla relazione del gestore AreRa e che trattasi di dati non comunicati al Comune.

Il Sindaco auspica che i cittadini continuino ad effettuare la raccolta differenziata in maniera così virtuosa, in modo da mitigare l'aumento dei costi.

Il Consigliere Catalano chiede se sia possibile quantificare l'impatto dell'aumento tributario a carico dei cittadini.

La Dottoressa Covino risponde che in quella sede non può fornire una quantificazione certa in quanto occorrerebbe analizzare ogni singolo contribuente né tanto meno dare una previsione certa delle tariffe 2025.

Non essendoci altri interventi, il Presidente del Consiglio chiude la discussione e procede alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione;



Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica-amministrativa espresso sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 del D.lgs. n. 267/2000, dal competente Responsabile di Area;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 del D.lgs. n. 267/2000, dal competente Responsabile di Area;

Attesa la propria competenza a procedere;

Ritenuto di condividere tutto quanto riportato nell'allegata proposta e nei relativi allegati;

Uditi gli interventi, Il Presidente procede alla votazione;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE:

Presenti **n. 11** Consiglieri; Assenti **n.0** Consiglieri ; Favorevoli **n. 8** Consiglieri; Contrari **n.3** Consiglieri (Catalano, La Cerra e Quarata) ; astenuti **n. 0** Consiglieri.

DELIBERA

DI APPROVARE l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto "Approvazione Piano Economico Finanziario 2024/2025 e tariffe TARI anno 2024".

Il Presidente successivamente propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e, con il seguente esito della votazione espressa nei modi di Legge

Presenti **n. 11** Consiglieri; Assenti **n.0** Consiglieri; Favorevoli **n. 8** Consiglieri; Contrari **n.3** Consiglieri (Catalano, La Cerra e Quarata) ; astenuti **n. 0** Consiglieri

IL CONSIGLIO COMUNALE

DICHIARA il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Conclusa la discussione, alle 19.43, il Presidente dichiara chiusa la seduta consiliare.



AREA AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Piano Economico Finanziario 2024/2025 e tariffe TARI anno 2024

Il Proponente, responsabile del Servizio Amministrativo- Finanziario

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale *"... "..." Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651¹ e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori*

ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”;

- **il comma 654** ai sensi del quale *“... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;*
- **il comma 654 bis** ai sensi del quale *“... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...”;*
- **il comma 655** ai sensi del quale *“... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;*
- **il comma 658** ai sensi del quale *“... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;*

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - *“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);*
 - *“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);*
 - *“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”;*

Richiamate,

- le Deliberazioni n. 443/2019/R/RIF del 31 Ottobre 2019 e n. 363/2021/R/rif del 03 Agosto 2021 di ARERA, con le quali sono stati definiti i *“i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, adottando il Metodo Tariffario*

Rifiuti (MTR-2), e in particolare l'art. 7, rubricato "Procedure di approvazione", che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR 2 (All. A – delibera n. 363/2021), sia poi validato da "Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, "...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...", in caso positivo, procede all'approvazione;

Viste, le seguenti ulteriori deliberazioni di ARERA:

- Deliberazione n. 52/2020/rif del 3 marzo 2020;
- Deliberazione n. 238/2020/R/rif del 24 giugno 2020;
- Deliberazione n. 493/2020/R/rif del 24 novembre 2020;
- Deliberazione n. 389/2023/R/rif del 03 agosto 2023;

Dato atto che, nell'ambito territoriale ottimale della Provincia di Benevento, cui appartiene il Comune di Apollosa, risulta definito e operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 denominato Ambito Territoriale Ottimale Benevento;

Preso atto che:

- il Piano Economico Finanziario del Comune di Apollosa ammonta ad € 318.426,00;
- ai sensi dell'art. 7.3. della Deliberazione n. 363/2021 di ARERA, il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 - c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente, di cui al 7.1, ovvero dal soggetto competente di cui comma 7.2.

Rilevato che con determinazione di validazione n. 27 del 17 aprile 2024 dell'Ambito Territoriale Ottimale Benevento, il Direttore Generale ha verificato e attestato la completezza, la coerenza, la congruità dei dati e delle informazioni necessarie all'elaborazione del Piano Economico Finanziario, relativamente agli elementi di cui agli artt. 27 (Contenuti minimi del PEF) e 28 (Elaborazione del PEF) MTR-2;

Richiamate le *“Linee guida interpretative” per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 03 agosto 2021, n. 363 e successive modificazioni* del 30 dicembre 2021, nelle quali viene dato atto che *“... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio ...”*;

Rilevato che nella nota di approfondimento IFEL del 28 Gennaio 2022, è altresì precisato che *“... per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto agli articoli 4 e 5 dell’Allegato A alla delibera 363/2021 di ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento alle annualità 2020 e 2021 (ovvero due annualità precedenti quelle di riferimento del PEF, in base all’articolo 7 dell’Allegato A).*

Vista la Deliberazione n. 389/2023/R/rif rubricata *“Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR - 2)”* che ai sensi dell’art. 1.1. *“... reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l’aggiornamento biennale, previsto dall’articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento ...”*.

Vista la determina di validazione del PEF, n. 27 del 17 aprile 2024 dell’Ato Rifiuti di Benevento – nel quale sono stati valorizzati e determinati i parametri, i coefficienti nonché le ulteriori componenti sia di costo variabile e sia di costo fisso, necessari alla puntuale definizione del Piano economico Finanziario, e analiticamente descritti;

Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è gestito dal Comune con l’affidamento, alla ditta SO.GE.SI. SRL, che effettua il servizio di raccolta e smaltimento;

Considerato, inoltre, l’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 653, a mente del quale *“... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...”*
- il comma 683, in base al quale *“...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...”*;

Visto il Piano Economico Finanziario allegato alla presente, dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l’anno 2024, di € 318.426,00, così ripartiti:

| | |
|-----------------|--------------|
| COSTI FISSI | € 74.164,00 |
| COSTI VARIABILI | € 244.262,00 |

Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 6 della Delibera n. 443/2019 di ARERA, come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020, *"... i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all'approvazione da parte dell'Autorità ..."*;

Rilevato che:

- il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per l'anno 2024 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per l'anno 2022 e conforme ai limiti di cui all'art. 3 MTR;
- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2024, di cui all'**Allegato A**);

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui *"... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ..."*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, *"... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ..."*.
- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;



Preso atto che, il Decreto Legge n° 39 del 29 marzo 2024 ha prorogato il termine per la presa d'atto dei PEF e l'approvazione delle tariffe TARI dal 30 aprile al 30 giugno 2024;

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, *"... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ..."*.

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visti:

- il D.lgs n. 267/2000;
- il D.lgs n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

VISTI i positivi pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

PROPONE DI DELIBERARE

Di definire e quantificare per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate, nella misura indicata nel Piano Economico Finanziario 2024/2025, validato con dall'ATO di Benevento, con determina n° 27 del 17 aprile 2024, parte integrante e sostanziale della presente, i valori dei parametri, dei coefficienti nonché delle ulteriori componenti sia di costo variabile e sia di costo fisso, necessari alla puntuale definizione dello stesso;

Di approvare, di conseguenza, ai sensi e per gli effetti di cui alle Delibere n. 363/2021 e n. 389/2023/R/rif di ARERA, il Piano Economico Finanziario 2024 ed i documenti ad esso allegati, riportati nella determinazione dell'ATO rifiuti di Benevento n° 27/2024, quale parte integrante e sostanziale della presente;

Di approvare, quindi, per l'anno 2024, l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2024, di cui all'**Allegato A** relativa alle utenze domestiche e non domestiche;

Di stabilire che il pagamento della TARI 2024 è fissato con seguenti scadenze:

1° rata 31/07/2024

2° rata 30/09/2024



3° rata 16/11/2024

Il pagamento della rata unica è fissato al 31/07/2024.

Di quantificare in € 318.426,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto sub 1) del deliberato;

Di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;

Di trasmettere il Piano Economico finanziario e i documenti allo stesso allegati ad ARERA ai fini dell'approvazione a norma ai sensi dell'art. 6.5 della Deliberazione n. 443/2019, dando atto che a norma dell'art. 2.4 della Deliberazione n. 57/2020 *"... Nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione ..."*;

Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL di cui al D. Lgs. n° 267/2000.

Si dichiara l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990

Il Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario

Dr.ssa Italia Covino

= Firmato in originale =



PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA -AMMISTRATIVA

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto degli articoli 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si rende parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Apollosa, lì 23.04.2024

Il Responsabile dell'Area

Dott.ssa Italia COVINO

= Firmato in originale =

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto degli articoli 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si rende parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Note:

Apollosa, lì 23.04.2024

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

Dott.ssa Italia COVINO

= Firmato in originale =



Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Vincenzo MAIO

= Firmato in originale =

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Fabiana MERCALDO

= Firmato in originale =

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Li , 07.05.2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Fabiana MERCALDO

= Firmato in originale =

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il giorno e dovrà rimanervi per 15 giorni consecutivi.

Lì, 07.05.2024

Il Responsabile della pubblicazione

Dott.ssa Teresa Montella

= Firmato in originale =

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata:

immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, D. Leg.vo n. 267/2000)

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Fabiana MERCALDO

= Firmato in originale =